

RICCARDO DE ROSA

IL PROBLEMA DELLA CRIMINALITÀ NEI RAPPORTI TRA CREMA E LA MILANO SPAGNOLA (XVI SECOLO)

Quello della repressione della criminalità fu un problema di vasta portata per gli Stati italiani del XVI secolo, soprattutto a livello di rapporti tra realtà di potere locali, come è testimoniato dall'esempio della Crema veneziana.

La città di Crema ed il suo contado dal XVI secolo erano un saldo dominio veneziano e tutta la legislazione (in primis i trattati di estradizione) in materia di repressione della criminalità faceva capo agli accordi tra il Ducato di Milano – sotto dominio asburgico dal 1522 – e la Repubblica di Venezia.

Durante il periodo di regno di Filippo II, il primo trattato tra i due stati fu quello stipulato tra la Repubblica e *Don Alvaro De Sande Castellano di Milano il 29 marzo 1572, ove se dichiara che nisun banditto de questi stati possa dimorar dall'altra parte per miglia quindecim et che ritrovandosi possa eser ucciso impune*¹.

Il limite delle 15 miglia per lo sconfinamento avrebbe potuto rappresentare un notevole passo in avanti (dato che il confine sino al tardo medioevo era considerato, anche dalla dottrina giuridica, un limite sacro e inviolabile per la giurisdizione dei singoli stati), se queste convenzioni fossero state applicate con il necessario rigore e impegno, cosa che purtroppo non sempre accadde.

A questa prima convenzione seguì quella stipulata con il marchese di Ajamonte, pubblicata a Milano il 23 agosto 1577, che sostanzialmente riaffermava quanto stabilito in precedenza².

Il 7 settembre 1580 venne firmato con Don Sancho De Padilla un terzo accordo, che alle precedenti disposizioni aggiungeva che si applicavano le stesse disposizioni anche per “*i forastieri che da tre anni in qua habitano in detti Stati, et in qualche arte et exercitio vivono quietamente. Con che però questi tali habbiano da contenersi, et si contengano onninamente dentro i termini de lor territorij sotto pena di esser privati di quel comodo che vi hanno et in chaso che de lor comportamenti se habbia ragionevol dubbio, sia in arbitrio de i Giudici preposti a i lochi de le loro habitationi d’astringerli a dare idonea sicurtà*”³.

Il testo della convenzione fu recepito da Venezia e in seguito pubblicato il 17 settembre 1580 a Venezia, Brescia e Bergamo⁴. In seguito vi furono una serie di *renovationi*, cioè gride di riconferma degli impegni assunti in precedenza, siglate il 23 agosto 1580 (per la convenzione del 1577), il 22 maggio 1589, il 6 giugno 1590 e il 15 settembre 1599⁵.

I trattati non si discostavano molto da quelli stipulati dal Ducato di Milano con gli altri stati confinanti e come già detto in precedenza avevano in comune il grave difetto di non essere applicati correttamente, come si evince da un caso giudiziario del 20 dicembre 1580 che, come tutti gli altri documenti qui presentati, proviene dai fondi archivistici dell’Archivio di Stato di Milano.

Il Senato, supremo organo giudiziario del ducato, scrisse al residente della Repubblica a Milano, Giuseppe Longoni, in merito ad *Aloysius Tolinus capitalis a Dominio Veneto bannitus, captus in urbe Laudensi [...] qui tradi nobis sibi iussit Ex. D. Rectorem Brixiae virtute conventionum inter nos acta*.

Il Senato sottolineava che non essendo ancora stata recepita e convalidata da parte veneziana la convenzione del 1580 non era possibile estradare il Tolini, nonostante questi non avesse conti in sospeso con la giustizia milanese: “*postremo omnibus propositis in Senatu et accurate ex Fiscis voto examinatis, visum est nobis Tolinum ad dandum non esse in casu, quia ex Ministris Venetiis non fuerint publicatae conventiones qua tamen ex conditione in eis appositas singulis renovari debent. Itaque detentum iussimus a vinculis dimitti*”⁶.

Stessa situazione per l’extradizione nel marzo 1583 del ricercato bergamasco Marco Giulini, del bandito capitale Antonio Tagliaferri di Crema

nel luglio 1585 e di Francesco Arnolfi veronese, rifugiatosi a Milano per sfuggire ad una condanna per uxoricidio, nel settembre 1588⁷.

È chiaro che siffatte questioni di puntiglio e relativi arroccamenti su posizioni preconcepite irritavano la controparte, che alla prima occasione si comportava in maniera analoga.

La situazione si trascinò immutata sino al 1595 quando, sulla base dell'esperienza maturata, fu stabilita una nuova convenzione, siglata dal governatore Don Pietro De Padilla. In essa è contenuto un elenco molto dettagliato (le precedenti intese al riguardo erano molto più generiche) dei reati per i quali era consentita l'extradizione:

“I casi et delitti atroci nella detta capitulatione espressi sono i seguenti:

Rebellione,

Homicidio pensato o deliberato,

Ferita data a tradimento con archibuso a rota benché non ne sia seguita morte,

Falsificatione di moneta,

Rapto di donna honesta, ancorche senza carnal congiongimento,

L'uso con monacha habitante in Monasterio,

Sodomia,

Ladraria alla strada,

Falsificatione del sigillo del Prencipe, ovvero del Senato,

Avelenamento,

Seditione, o istigamento del popolo contra gli ordeni del Prencipe o Senato,

Testimonianza falsa fatta, o procurata ad offesa, dove si tratti di morte naturale,

Prohibitione di esecutione contra rei, dove si tratti di morte o stroppiamiento”⁸.

In effetti tali precisazioni si rivelarono estremamente utili, dato che, nel luglio 1580, da parte veneziana si era eccepito su alcuni punti che nelle due legislazioni erano alquanto divergenti, tra cui il “ratto di monaca da convento”⁹.

La situazione ai confini tra Milano e Venezia in questi anni era piuttosto grave, come si può dedurre da una lettera del podestà di Trezzo sull'Adda, Angelo Franceschetti, inviata al Senato il 22 novembre 1595: *“nel territorio de Bergamo son già da bon pezzo comparsi malviventi et asasini*

facendo de molti danni in quelle parti, et hora talmente van crescendo, che son insieme da sessanta e più, tutti a cavallo et ben armati. Questi pongono non solo in vista terrore ad ognuno, ma il che è pegio non solo asasinano i viandanti, ma di giorno et de notte pasano el confine et vengon de qua spargendo terrore tra li habitanti[...]se son fatte ho sentito dir da la Signoria de Venetia molte provisioni per amazarli, pene grandissime et altri reperi, ma non se possono facilmente distruger perché di qua colpiscono et si ritireno et salvano poi nel dominio de Venetia”¹⁰.

Il Senato inviò nel dicembre una lettera all’ambasciatore spagnolo a Venezia perché inducesse le autorità a prendere provvedimenti più severi, “*attese et viste le conventioni tra noi fatte che obligheno li detti Sig.ri Venetiani a provider*”¹¹.

Seppur con molta fatica, le cose iniziarono a cambiare: il pericolo rappresentato dalla criminalità era molto elevato ed entrambi gli stati si resero conto che era il caso di passare dalle sottigliezze dei “distinguo” alla ripresa del controllo del territorio e della criminalità, soprattutto frontaliera. Alcuni sintomi di miglioramento si colgono in una lettera dell’ambasciatore di Venezia a Milano, inviata al Senato il 15 gennaio 1596: “*oltra a quanto il Clar.mo Sig. Rettor de Crema scrisse con sue letere in proposito delli casi atroci de asasinamento, et homicidii, che segueno così nel territorio cremasco come anco nel cremonese et lodesano con rechercar provisione dal canto di questo stato di Milano, perché so che non mancharà de proveder [...] sendo 14 de questi scelerati, parte che son bresani, redotti ben 14 de loro nella villa di Rivoltella Arpina, nascosti ivi per cometer qualche asasinamento*”¹².

La miglior prova per verificare l’effettivo stato dei rapporti tra i due paesi in materia di ordine pubblico era dato dall’enclave veneziana di Crema, incuneata in territorio milanese e senza alcun legame territoriale con Venezia.

In una lettera del 25 gennaio il podestà di Crema, Lorenzo Priuli ringraziava del fatto che “*il Cap. Alonso Hernandez su ordine dell’Ecc.mo Senato andò là con 50 archibusieri ad asaltarli, et quatro de loro son morti per le archibusiate et li altri feriti et presi prisioni anco se alchuni fugiron verso il mantovano ove se ne stan tranquili et protetti da signori principali come il prencipe di Castiglione*”¹³. Mentre in una lettera del 2 febbraio,

pur ringraziando il Senato dell'aiuto offertogli, non esitava a sottolineare che “*come scrissi anco a Venetia alle Lor Signorie queste chose succedeno per la facilità che hanno li malfattori di salvarsi, così da una parte come dall'altra del confine et el detto pod. Priuli asicura le S.V. che per la parte sua non mancherà di far tutto ciò che potrà per far andar a dovere et al meglio la capitulation su banditi*”¹⁴.

Da parte dei governatori di Milano, in questi anni fu progressivamente emanato un numero maggiore di bandi per la ricerca di criminali provenienti dal dominio veneto che spesso, dopo aver sconfinato, provocavano molti problemi. In una *Grida generale contro banditi e assassini* del 6 maggio 1594, furono elencati una serie di ricercati sulla cui testa pendeva una taglia di 500 scudi: *Horatio appellato il Bressano, Paolo Euterpo et Thomeno Chiodo de Chiari, Giovanni detto il Bressano, Francesco Priulo de Bergamo, Antonio Aiuti anco lui de Bergamo, che han fatto numerosi latrocinii, homicidi et ladraria per strata*¹⁵.

Il 20 marzo 1595, sempre per la stessa taglia fu emanata una grida contro: *Battista Pola venetiano, Antonio Zelminetto anco lui subdito de Venetia appellato Sirigon, Aloiggi Cropello Bressiano, Annibale Beretta de Bergamo, Antonio Morone di Treviglio*. Nel provvedimento si riconfermavano le consuete promesse di impunità per chi li avesse uccisi, il pagamento della taglia promessa e il diritto a far liberare due *banditti per reato capitale*¹⁶.

In un altro documento è contenuto l'elenco di alcuni banditi capitali la cui taglia era di 100 scudi e che riconfermava la prassi, molto invalsa all'epoca, della liberazione di due banditi capitali per ogni ricercato *consignato sia che fusse vivo o amazato: conte Tieno (Tiene) vicentino, Pietro e Paolo fratelli Verdelli da Crema, Giacomo Morino aliter noto come Marassino da Novellara del territorio bressano, Giovanni detto el venetiano, Bartolomeo il Cremasco, Battista suo filiolo*¹⁷.

Ma quali furono, durante il regno di Filippo II, i rapporti politici tra Venezia e Madrid?

Il re di Spagna ed i suoi rappresentanti in Italia incontrarono non pochi problemi nei loro rapporti con la Repubblica, soprattutto perché i veneziani, durante lungo tutto l'arco delle guerre d'Italia, erano stati, insieme ai francesi, i più accaniti nemici degli Asburgo. Anzi tra le battaglie di Agnadello (maggio 1509) e quella di Pavia (febbraio 1525), la Repubblica

non aveva mai fatto mancare ai Valois e ai loro alleati italiani assistenza, aiuto politico e militare e denaro (appoggio che, seppur in maniera meno appariscente dopo le vittorie ispano-imperiali, era proseguita sino al trattato di pace tra Francia e Spagna dell'aprile 1559).

Filippo II, come nota G. Cozzi, “era incline alla pace, come faceva notare nel 1557 Federico Badoer ambasciatore a Madrid, cosa che doveva costituire una importante base di intesa con un principe ora incontestabilmente pacifico quale la Repubblica[...]cagioni come la necessità di conservare lo Stato di Milano; come la quantità di nemici cui doveva far fronte. Tra essi il Turco, che era nemico comune con la Repubblica. Per Filippo II, dunque, come già per suo padre Carlo V, il legame di pace con la Repubblica di Venezia era troppo importante”¹⁸.

Anche se non bisogna cadere in un equivoco sin troppo banale: il fatto che Filippo volesse in generale mantenere buoni rapporti con i veneziani, non significa che non vi fossero, su altre materie tra cui la criminalità, motivi continui di attrito.

A questo proposito nota il Benzoni che “una triplice ostilità minaccia la Repubblica: quella della Spagna insofferente dell'impaccio rappresentato dal «sol angolo d'Italia libero», e «senza servitù alcuna», quella degli Asburgo D'Austria reclamanti libertà di navigazione nell'Adriatico e disposti a favorire l'esiziale pirateria uscocca, quella di Roma avversa alla sua politica ecclesiastica e ostinata nel richiedere il rispetto della capitolazione del 1510”¹⁹.

Nel lungo periodo che va dalla pace del 1559 sino alla convenzione del 1595 i rapporti bilaterali Madrid-Venezia influenzarono anche le questioni di carattere locale, incluse quelle connesse a criminalità e ordine pubblico. Il confine tra la Repubblica di Venezia e lo Stato di Milano era molto lungo e di difficile controllo, esso comprendeva le città di Bergamo e Brescia (passate sotto controllo veneziano nel XV secolo a seguito della sconfitta viscontea nella guerra contro la Repubblica) e Crema.

Venezia aveva condotto una politica molto lungimirante nei confronti delle vallate bergamasche -Val Gandino, Val Seriana, Val Brembana, Valle San Martino e Val Imagna con il vicariato di Almenno – concedendo loro sì ampie autonomie, ma esercitando invece uno stretto controllo sull'imposizione fiscale.

Per quel che concerne il rapporto con la città di Bergamo, il Gullino ha notato che “Venezia ispirò la propria condotta nei confronti di Bergamo nel senso più alto, inviandovi personale qualificato col duplice fine di accrescere il prestigio di San Marco e di promuovere presso i governati il concetto di un’amministrazione competente e fidata”²⁰, lasciando ampio spazio al patriziato locale e ai “nuovi ricchi”, cioè a coloro che si arricchirono e aumentarono la ricchezza cittadina con le loro attività affaristiche e imprenditoriali.

Considerazioni molto simili potrebbero farsi anche per Brescia e Crema. Dal punto di vista geografico Crema e il suo immediato contado erano completamente inseriti all’interno del territorio milanese, formando una sorta di isola veneziana all’interno del Ducato. Per qualunque necessità di spostamento (inseguimento di banditi, turnazione dei funzionari veneziani, convocazione a Venezia per i più svariati motivi, trasmissioni di ordini o leggi della Repubblica o degli stessi trattati bilaterali con la Spagna) il governatore, il podestà e gli appartenenti della sua *famiglia* erano costretti ad attraversare il territorio milanese, chiedendo tutte le volte la *debita permissione* al governatore milanese, che di solito la concedeva senza troppi problemi²¹.

Alcune richieste riguardavano il permesso di transito con le armi, dato che i funzionari veneziani, nel tratto che andava dal confine cremasco, dove la loro giurisdizione terminava sino al rientro in territorio veneziano oltre l’Adda, temevano non solo gli attacchi di delinquenti comuni a scopo di rapina, ma anche vendette da parte di banditi condannati, loro parenti o complici.

Ne abbiamo un esempio con la richiesta inoltrata dall’ex-podestà Antonio Feretti, che il 22 agosto 1590 chiedeva al governatore spagnolo di *favorirlo di dar ordine che sie incluso nel suo rollo di protetione per li archibusi Gio. Paolo Salate anco lui*, cioè che il porto d’armi sino al confine fosse consentito a sé stesso e ad un soldato della scorta, ciò che gli fu concesso il 31 dello stesso mese²².

Altro esempio è quello del 3 ottobre 1593, quando “*Bonifatio Antelini podestà de Crema per la Ser.ma Signoria de Vinegia suplica V.E. restar servita che dovendo egli recarsi apreso le terre de Sig.ri Genovesi per motivo del suo offitio, terra infestata da molti et pericholosi asasini, sia servita de*

conceder li archibugi ai soi homeni Gio. Antonio Fideli et Gio. Batta Ghirlanzoni". L'autorizzazione gli fu data il 19 ottobre²³.

Per meglio comprendere l'applicazione nella prassi quotidiana le leggi e i trattati in materia di estradizione dei ricercati, esaminiamo la superstite documentazione conservata a Milano.

Il 6 aprile 1560 il podestà Anselmo Grimani chiedeva l'extradizione di una cremasca, Antonia Faldelli, accusata di aver avvelenato il marito Pietro Angiotto. La richiesta fu respinta dal Senato in tempi molto brevi (la lettera di risposta è del 12 aprile) in quanto Antonia si trovava nelle carceri milanesi e stava per esser processata dal Capitano di Giustizia per furto²⁴.

Un'altra richiesta è del 22 giugno 1561 allorché la podesteria veneziana propose la consegna di due criminali, Anselmo Tarchi e Benvenuto Ludovisi, originari di Brescia *che in rissa feriron il mio baricello et ocisero una delle guardie mie*. In questo caso, dato che il podestà aveva offerto al Senato di scambiare i due ricercati *con un bandito capitale da questo Stato di Milano, Giacomo Venturini detto el leporino, che ha fatto molti assassinii et robarie*, l'extradizione venne concessa e lo scambio si effettuò il 3 luglio²⁵.

Spesso però, il podestà di Crema trovò molti ostacoli da parte milanese per quelle estradizioni: ad esempio il 28 maggio 1564 richiedeva la consegna del bandito cremasco Giovanni Battista Pederzani, accusato – e già condannato – per vari reati, dal furto di bestiame al ferimento in rissa. Da parte del Senato si rispose che *eser arivata la Vostra del 28 ma non eser possibile dar corso alla prattica sendo che il detto Pederzani non ha dato notitia di sé in questo Nostro dominio*, versione non molto credibile dato che il podestà asseriva che un confidente lo aveva visto aggirarsi per le vie di Cremona²⁶.

Questo ostruzionismo da parte milanese era destinata a protrarsi a lungo: il 22 settembre 1566 non venne accolta la richiesta del podestà Lercari di consegnare un criminale, Francesco Bellabarba, che nella bergamasca Dalmine aveva ucciso a pugnalate il parroco di S. Nicola, Francesco Serristori, che lo aveva sorpreso a rubare nella sagrestia. Di seguito il Bellabarba si era rifugiato in territorio lombardo dove era stato arrestato a Milano e l'extradizione non venne concessa *sendo che il detto Bellabarba*

cognosce molti altri giotti co' quali compì in tempi pasati atroci misfatti nel lodesano e nel cremonese[...] et è nostra intentione con il questionarlo de metter in chiaro le dete chose, risposta che non lasciava speranze ad un'eventuale futura consegna del ricercato²⁷.

Una maggiore disponibilità verso le richieste dei funzionari veneti, si ebbe da parte milanese solo a partire dagli inizi del 1570, non a caso in coincidenza col progressivo espandersi della criminalità sempre più numerosa e aggressiva anche ai confini. È infatti del 14 settembre 1570 la concessione del Senato di estradare a Crema un noto ricercato, Paolo Giuliani, mentre è del successivo il 22 dicembre quella di Claudio Bortolotti, accusato di aver accoltellato e ucciso la moglie e due figlie prima di fuggire dalla città per rifugiarsi a Cremona dove era stato arrestato²⁸. Nel 1572, su mandato del podestà di Crema, inoltrato tramite il residente a Milano, erano stati tratti in arresto a Lodi Antonia Marano e Benedetto Longaroni, amanti e complici fuggiti da Bergamo dopo aver ucciso nel sonno il marito di Antonia, Federico Zelminelli, ed essersi impadroniti del denaro e di vari oggetti preziosi che avevano portato con sé nella fuga²⁹.

L'apparente arrendevolezza milanese verso le richieste cremasche potrebbe essere spiegata anche dalla posizione geografica di Crema in rapporto ai territori spagnoli: le autorità spagnole, nel caso in cui avessero deciso di sconfinare in territorio cremasco per inseguire un delinquente in fuga anche oltre lo spazio consentito dalle convenzioni stipulate, erano sicuri che non ci sarebbero state eccessive recriminazioni da parte della curia podestarile o del presidio militare veneto. Un episodio di questo tipo si verificò il 19 settembre 1575, quando un drappello di soldati spagnoli inseguì per 25 miglia all'interno della giurisdizione veneziana un bandito che vi aveva cercato rifugio, Anselmo Guglielmotto, ma che fu infine arrestato e riportato nel Milanese.

Il bargello e tre guardie cremasche, accorse sul posto, si erano trovate di fronte un drappello armato di 20 soldati spagnoli compreso un sottufficiale, Francesco Perez, che intimò loro di lasciare che *le chose della giustitia havessero il debito corso, sendo il detto Guglielmotto latro et homicida che meritava un giusto castigo per le soe tante scelleratezze*, come si legge nella lunga lettera di protesta che il podestà Lorenzi inviò al Senato

milanese il 22 settembre, lamentandosi del fatto che gli spagnoli avevano *turbato la iurisdictione de questo dominio andando tropo al de là de quel che le conventioni stabilite tra li Sig.ri Venetiani et la M.tà Cattolica* prevedevano. Le sue proteste non furono prese troppo sul serio a Milano, tanto che il Presidente del Senato delegò a rispondere un cancelliere che se la cavò con alcune forbite e neutrali espressioni di generica cortesia, facendo appello all'amicizia tra le due potenze³⁰.

Sulla frontiera cremasca (come sui confini di tutti gli stati italiani dell'epoca) vi furono anche notevoli problemi legati al fenomeno del contrabbando: il 27 maggio 1567 il podestà di Crema chiedeva la scarcerazione di due contadini, Anselmo Betteri e Giovanni Porlentani, arrestati al confine dal Commissario *sovra le biade* per non *haver essi pagato la dovuta boletta a esso Sig. Commissario[...]*il che sendo cosa de non gran conto, giustificava la richiesta di liberazione e la restituzione di almeno una parte del grano confiscato, oltre al carro e ai due buoi che lo trainavano. Inoltre nella lettera si faceva rilevare che si trovavano in carcere già da 12 giorni. Il 2 giugno il commissario comunicò al podestà di aver dato ordine di far liberare i due contadini, mentre rimaneva confiscata la metà del grano³¹. Il commissario non poteva di certo aspettarsi molta disponibilità dai veneziani quando il 2 agosto fu arrestato a Crema un suo soldato, Paolo Antonelli che, oltre ad aver passato il confine armato di archibugio *che è chosa contraria alle leggi dei Sig.ri Venetiani*, come gli fece notare il podestà nella sua risposta del 12 agosto, aveva cercato di mettersi in contatto con un mercante di granaglie cittadino, Francesco Priuli (che doveva esportare un'ingente quantità di grano nel milanese pochi giorni dopo), per indurlo a consegnargli una somma di denaro in cambio della promessa *che non saria disturbatto da lui o dal Sig. Comisario*. Il Priuli aveva messo al corrente dell'accaduto il podestà che fece arrestare l'Antonelli. Nella sua lettera di risposta il podestà scrisse di averlo già condannato al bando, 100 scudi di multa e tre tratti di corda *da darsi in publico[...]*et sendo che Antonelli non può pagar la detta somma, sarebbe rimasto in carcere sino a che qualcuno non avesse offerto *bona et idonea sigurtà per esso*, cioè non avesse pagato l'ammenda³².

Sconfinamenti erano talvolta compiuti anche da disertori spagnoli in fuga dai loro reparti, come rilevato da un caso descritto in una lettera del 12

novembre 1569, con cui il castellano di Cremona invitava il podestà a consegnargli un soldato del suo presidio, Francesco Pinderatti, che si era rifugiato a Crema.

Nella sua lettera di risposta del successivo 25, il podestà di Crema faceva notare che gli accordi tra Milano e Venezia in materia di criminalità riguardavano solo persone ricercate per delitti comuni e non soldati incriminati dalle magistrature militari spagnole per diserzione. Il reato era infatti da considerarsi di esclusiva pertinenza militare e dato che il Pinderatti non aveva pendenze con la legge veneziana, il magistrato non aveva alcun valido motivo per trattenerlo³³.

Un altro caso simile fu presentato a Crema il 15 febbraio 1574, quando il sergente del presidio milanese Francesco Pimentel passò il confine, armato di spada e archibugio, per cercare rifugio in territorio cremasco. Alla domanda pervenutagli il 25 febbraio da parte del Castellano di Milano, il podestà rispose, il 5 marzo, che, pur non potendosi procedere alla consegna del militare non essendo questa fattispecie contemplata nei trattati, il Pimentel sarebbe stato *senza dubbio da me procesato per el porto de arma, per cui prima de pasar el detto confine della mia iurisdictione doveva chiedere el debito permesso*, anche se è intuibile che a Crema il disertore avrebbe avuto una pena molto più leggera dei 5 anni al remo sulle galere genovesi o imperiali, che gli sarebbero toccati a Milano³⁴.

Tornando alle richieste di estradizione per crimini comuni, il 5 febbraio 1578 fu richiesta da parte cremasca la consegna di un notaio bresciano, Anselmo Padovan, ricercato dal podestà di Brescia per falsificazione di vari atti notarili. Il Padovan si era inizialmente rifugiato a Milano per poi rientrare in territorio veneto a Crema dove era stato tratto in arresto il 12 gennaio; riuscito a fuggire si trovava *da persone degne di rispetto in Milano anchora ove par che intenda reprendre la stessa attività, il che sarebbe de grave scandalo per tutti*.

Alla lettera è acclusa una postilla del Senato, che il 15 febbraio confermeva al podestà di avere emesso un mandato di arresto per Padovan *et quando haveremo de novità provederemo ad darne informatione*³⁵.

Il 2 marzo 1580 fu presentata istanza per la consegna del cremasco Francesco Ermini, condannato a morte e al bando per aver *ociso in rissa doi birri del bargello di qua mentre lo portavan priggione per armi prohi-*

bitte che aveva con sé. Il ricercato era riuscito a fuggire in territorio milanese e in quel momento si trovava a Lecco, ma il 12 marzo il Senato inviò una lettera a Venezia in cui annunciava l'avvenuto arresto del criminale, anche se per la consegna chiedeva *duo de quei giotti che il mese di agosto prossimo passato occisero a Paderno un mugnaio et la soa familia et che stan hora ne prisioni di V.E.*³⁶.

Il 18 ottobre 1581 fu la volta di Arcangelo Colombo, richiesto da parte del Senato di Milano per processarlo *de molti et atroci delitti da lui compiuti a Milano et in altre città di questo Stato.* Colombo era sospettato di aver partecipato a 5 omicidi, uno dei quali era stato commesso *in una bothega de Crema ove ocise il patron Claudio Angeli et ferì in rissa duo altri homeni.* Il podestà, su autorizzazione del Rettore, consentì di lasciare in mani milanesi il criminale solo per 3 settimane *“perché il detto Colombo ha da tornar qui a responder a me dell'homicidio che fece in Crema mia iurisdictione”*³⁷.

Il 6 maggio 1585 venne avanzata un'istanza di consegna per la *banda del Gorlino*, un gruppo di 6 criminali che avevano passato il confine tra Crema e Milano e avevano trovato rifugio in uno dei cascinali subito oltre la frontiera. Il Gorlino era il più noto e pericoloso della banda *havendo egli commesso uno svariato numero de stupri et homicidii et latraria per strata [...] et è ben ricercato anco dalli Ministri del Ser.mo Duca di Ferrara*, come si legge nella richiesta del Senato.

Il Rettore di Crema fece emanare una *notitia*, cioè un avviso di comparizione che comminava 200 scudi di ammenda e 2 tratti di corda a chi non si fosse presentato al podestà entro il termine perentorio di 2 giorni dall'emanazione del provvedimento, ma la banda, che evidentemente aveva i suoi informatori anche negli uffici dell'amministrazione locale, si era già eclissata il 5 maggio e nella lettera di risposta il podestà affermava che erano *pasati in territorio de Milano [...] ove spero che le S.V. li faran prendere et consignare a noi.* La procedura per l'estradizione a questo punto si bloccò dato che ognuna delle parti voleva la consegna del Gorlino e della sua banda.

La documentazione ritrovata non permette di sapere se la banda fu mai presa e giudicata da un tribunale, ma è molto probabile che mentre le cancellerie di Venezia e Milano continuarono a riempire fogli per decidere chi era competente (e di conseguenza quale delle due parti avrebbe dovu-

to cedere per prima), Gorlino e i suoi abbiano continuato a girare indisturbati nella zona di confine ancora per parecchio tempo³⁸.

Il 19 luglio 1589 il podestà di Crema, Gerolamo Pesaro, appena insediato nell'incarico, scrisse al Senato di Milano:

“Noi Hieronimo Pesaro per la Ser.ma Signoria de Venetia Capitano di Crema et suo distretto con l'autorità che teniamo [...] rechediamo alle SS.VV, la consegna delli seguenti banditti capitali che sappiamo eser dettenuiti nelle carceri di questo Stato di Milano et che devon eser poniti qui per i loro molti et athroci delitti:

Dominico Valvassore da Soresina habitante in Romano, Giacomo Cosmo di Francesco homo d'armi, Bressan di Pasquale homo d'arme, Pompeo di Cauri, Tonon De Vincenzo calzolaro, Gieronimo De Mois, Batista Stropabusi, Lucio Dall'Aglio, Paulo da Como, Venturin di Zuan Anzolo de Marenzi, Zuan Francesco, Horatio et Antonio fratelli Quartironi”.

In particolare i Quartironi erano anche ricercati dal Duca di Parma e dai *Ministri de Bologna* per una serie di furti e di stupri compiuti tra le campagne piacentine e quelle bolognesi, questo a testimonianza dell'estrema mobilità di questi gruppi di banditi e criminali sul territorio di diversi stati. Il Senato di Milano rispose con lettera del 25 luglio in cui scriveva che *sendo Nostra intentione de achontentar le pretensioni delli Ministri delli Signori de Venetia in tutto ciò che ci sarà possibile*, concedeva l'estradi-zione per i criminali richiesti, ad eccezione dei fratelli Quartironi, adducendo che pochi giorni prima era stata approvata l'estradi-zione avanzata dalle magistrature farnesiane, dove i *Quartironi devon esser processati dall'Auditore de Piacenza non solo per i loro crimini ma etiam per clarificare altri misfatti da loro chompiuti negli Stati dell'Ecc.mo Duca di Parma in unione con altri loro compagni*³⁹.

Il 19 novembre 1589 fu invece Milano a chiedere la consegna di Paolo Maria Visconti, rifugiatosi a Crema dopo uno scontro a fuoco con le guardie del Commissario agli *Sfrosi* che lo avevano casualmente intercettato durante un giro di controllo lungo il confine; durante il conflitto una delle guardie, Antonio Tassaroli, era rimasta uccisa da un'archibugiata. Il Visconti, che era ricercato anche a Lodi per furto, era riuscito ad oltrepassare il confine. Alla sua fuga posero fine i birri podestarili che lo misero in *prigione*. La lettera di richiesta senatoria spiegava che veniva richie-

sto *alla S.V. per quistionarlo et dare a lui adeguata punitioe per i soi crimini.*

In questo caso l'extradizione avvenne solo in seguito allo scambio, avvenuto il 28 novembre, tra il Visconti e Gianantonio Quarneri, condannato anch'egli per furto ed evaso dalle carceri cremasche e arrestato di seguito a Cremona⁴⁰.

Il 22 febbraio 1590 da parte cremasca venne inoltrata la richiesta di consegna del pluriomicida Tiburzio Franchini (12 omicidi in *curriculum*) a fronte dell'extradizione del ricercato milanese Carlo Antonio Gattinara che si trovava in *prigione a Crema*, scambio che si effettuò il 9 marzo⁴¹.

Il 6 giugno 1591 fu la volta di Cristoforo Capodoni, ricercato dal podestà di Brescia per omicidio, che fu scambiato alla frontiera con Pierantonio Facchinetti, milanese, *inquisito* dal Capitano di Giustizia di Milano per furto⁴².

Il 12 novembre 1592 il podestà di Crema presenta istanza a Milano per l'extradizione di Angelo Quararotti, *detto il marchesino*, accusato “*de haver fatto union con la banda del conte Torniello et de haver fatto molte latrarie, asasinii et homicidii[...] et de haver anco ociso in casa soa il podestà de Soresina, soa molie et filioli et de haverli abrusiato la casa et robato tuti li soi beni*”.

In questo caso il Senato decise di non aderire alla richiesta del magistrato veneziano, dato che il ricercato era già *stato condannato capitalmente in questo Stato di Milano per aver ociso con animo deliberato il Cavaliere Enrico Della Sessa a Milano* il 2 luglio di quello stesso anno⁴³.

A volte accadeva che delinquenti “prestiti” da uno stato all'altro per un breve periodo di detenzione – essenzialmente per esser messi alla tortura e *chiarifichare* alcuni reati commessi da loro o il ruolo svolto in reati svolti da altri – riuscissero ad evadere e ciò diveniva un ulteriore motivo di diffidenza tra le parti (e spesso di intralcio all'applicazione dei trattati sull'extradizione).

Il 6 maggio 1594 da parte milanese si richiesero, *per un tempo de sei giorni per quistionarli et chiarifichare alchuni crimini commessi in questo Stato*, Antonio Furlengo e Pietro Delle Piane *deto il forzino* cremaschi, che avevano commesso *varii furti et latraria per strata per cui ne morse il merchante Antonio Paoli*.

Il magistrato veneziano li consegnò *a li offitiali che le S.V. me faran saper che son delegati da loro al detto compito*, ma la lettera del podestà sottolineava che la restituzione doveva avvenire entro 6 giorni, *datto che nelle riconsegne de' criminali da questo Stato de Milano per il pasato se verificaron molti et dannosi inconvenienti*, tra i quali il magistrato accenna ad una fuga avvenuta nel 1588 di quattro criminali bresciani dalle carceri milanesi della Malastalla, *che eran atesi in Bresia per haver la puniton de loro crimini et più non se ne hebbe notitia alchuna*⁴⁴.

Un ultimo documento è del 6 ottobre 1595 con esso, il podestà cremasco, Gian Antonio Gualtieri, chiedeva l'extradizione di tre bergamaschi, i fratelli Antonio, Giuseppe e Piermaria Capra, ricercati *dal Podestà de Bergamo et dalla mia iurisdictione per numerosi et scelerati crimini*.

I tre avevano violentato e ucciso due contadine in Val Brembana, devastato e bruciato il cascinale del padre, Antonio Ferla, accorso a difenderle; *ferito in rissa un homo de Trevilio Francesco Osio*; commesso numerosi furti in cascinali del cremasco, anche se l'illecito più grave era stato quello consumato in casa di *Melchior l'ebreo che tien qui in Crema bottega de sete et de altre mercantie* dove avevano preso 500 scudi et gioie di valore per 200 scuti et *datto che il detto Melchior tentò de fermarli lo feriron a bastonate per le quali botte per poco non ne morse*.

L'extradizione fu concessa dal Senato con provvedimento del 25 ottobre⁴⁵. Ulteriori documenti inerenti queste problematiche per il regno di Filippo II a Milano non ne sono stati reperiti, è probabile comunque che anche negli anni successivi, spagnoli e cremaschi, abbiano continuato a comportarsi più o meno allo stesso modo, giocando sulla pelle di poveri diavoli per i quali la giustizia rimase solo un lontano miraggio.

NOTE

1. ASMi, Fondo Giustizia Punitiva (p.a.), cart. 40.
2. *Ibidem*.
3. *Ibidem*.
4. *Ibidem*.
5. *Ibidem*.
6. *Ibidem*.
7. *Ibidem*.
8. *Ibidem*.
9. *Ibidem*.

10. *Ibidem.*
11. *Ibidem.*
12. *Ibidem.*
13. *Ibidem.*
14. *Ibidem.*
15. *Compendio di tutte le gride et ordini publicati nela Città et Stato di Milano nel governo dell'Ill.mo et Ecc.mo Signor Don Carlo D'Aragona, Duca di Terranova et Governatore del detto Stato*, Milano, Pandolfo e Marco Tullio Malatesta Stampatori, 1609, p. 58.
16. *Ibidem.*
17. ASMi, Fondo Giustizia Punitiva (p.a.), cart. 142.
18. G. COZZI, *Venezia nello scenario europeo*, in G. COZZI - M. KNAPTON- G. SCARABELLO, *La Repubblica di Venezia nell'Età Moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Utet, Torino, 1992, p. 51.
19. G. BENZONI, *Venezia nell'età della Controriforma*, Mursia, Milano, 1973, p. 26.
20. G. GULLINO, *Il ceto dirigente tra Bergamo e la Serenissima*, in *Storia economica e sociale di Bergamo*, Fondazione per la Storia di Bergamo, Bergamo, 1998, p. 141.
21. Alcuni esempi di richieste veneziane e relative concessioni milanesi per gli anni 1580-95 in ASMi, Fondo Giustizia Punitiva (p.a.), cart. 6. E' opportuno tuttavia rilevare che anche questo tipo di documenti rifletteva gli umori e i rapporti tra le due potenze, dato che a volte è ravvisabile una certa difficoltà da parte spagnola a concedere le autorizzazioni richieste.
22. ASMi, Fondo Miscellanea Storica, cart.54.
23. *Ibidem.*
24. ASMi, Fondo Comuni (Crema), cart.26.
25. *Ibidem.*
26. *Ibidem.*
27. *Ibidem.*
28. *Ibidem.*
29. *Ibidem.*
30. *Ibidem.*
31. *Ibidem.*
32. *Ibidem.*
33. *Ibidem.*
34. ASMi, Fondo Militare (diserzioni), cart. 7.
35. ASMi, Fondo Comuni (Crema), cart. 26.
36. ASMi, Fondo Giustizia Punitiva (p.a.), cart. 40.
37. *Ibidem.*
38. *Ibidem.*
39. ASMi, Fondo Giustizia Punitiva (p.a.), cart. 41.
40. *Ibidem.* Il Commissario agli Sfrosi era un pubblico funzionario incaricato di vigilare, su un determinato tratto di confine, sui reati legati al contrabbando e in genere disponeva di un piccolo contingente di soldati spagnoli per operare controlli e arresti.
41. *Ibidem.*
42. *Ibidem.*
43. *Ibidem.*
44. *Ibidem.*
45. *Ibidem.*